Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EUGENIO DALMOTTO

Seduta del 14/07/2020

FATTO

La parte ricorrente ha affermato, in sintesi, quanto segue:

- di essere cointestatario, con pari facoltà di rimborso, di n. 3 buoni fruttiferi postali della serie «Q/P» di cui n. 2 del valore di Lit. 2.000.000 ed uno del valore di Lit. 5.000.000, emessi tra il settembre 1986 ed il maggio 1988;
- che, tra il gennaio 2016 e l'aprile 2017, l'intermediario resistente ha liquidato i titoli controversi per le seguenti somme: € 14.367,49 per il buono n. xxx.010; € 9.760,85 per il buono n. xxx.024; € 26.051,44 per il buono n. xxx.005;
- che tali somme sono inferiori a quelle dovute, infatti, i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli, come da consolidato orientamento dell'Abf;
- che, in particolare, per il periodo in questione devono essere riconosciuti interessi nella misura di Lire 710.960 per ciascuno dei due buoni del valore di Lit. 2.000.000 e di Lire 1.777.400 per quello del valore di Lit. 5.000.000 (come indicato sul retro dei titoli).

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, ha replicato quanto segue:

- il ricorrente contesta il rendimento riconosciuto per i buoni fruttiferi oggetto di contenzioso, con particolare riferimento agli interessi maturati nell'ultimo decennio;

- il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28 giugno 1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie «Q» e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie;
- in particolare, il D.M. ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e sui buoni, modificati sul punto da apposito timbro correttivo;
- il timbro in questione, a prescindere dal punto esatto di apposizione, sostituirebbe *in toto* la stampigliatura originaria;
- il timbro non presenterebbe l'indicazione dei rendimenti dal 21° al 30° anno perché non previsto dal D.M. citato;
- la sentenza n. 3963/2019 della Cassazione, SS.UU., sarebbe favorevole al resistente e negherebbe illegittimo affidamento per i buoni della serie Q/P;
- non sono applicabili i principi di cui alla Cass. SS.UU n. 13979/2007, perché riguardano fattispecie diverse;
- con la sentenza n. 26 del 20 febbraio 2020, la Corte Costituzionale si è pronunciata dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale inerente all'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, che prevedeva la possibilità di variare unilateralmente *in peius* il rendimento dei buoni;
- l'istante avrebbe potuto informarsi circa il contenuto del D.M. 13 giugno 1986;
- le pretese del ricorrente sono prive di fondamento.

Nelle repliche il ricorrente ha ribadito le proprie pretese, affermando in sintesi quanto segue:

- l'intermediario ha utilizzato per l'emissione dei titoli controversi della serie «Q/P» i moduli della serie «O» e apposto timbri che riportano solo i rendimenti della serie «P/O», quindi certamente non ha rispettato le disposizioni di cui al D.M. 13 giugno 1986;
- l'eterointegrazione delle condizioni dei buoni fruttiferi postali è ammesso tramite decreti appunto successivi, ma i buoni controversi sono stati sottoscritti dopo il D.M. 13 giugno 1986 che ne stabiliva i rendimenti;
- richiama alcune sentenze della giurisprudenza di merito.

La parte ricorrente pertanto domanda che il Collegio riconosca il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno (nella misura di Lire 710.960 per ciascuno dei due buoni del valore di Lit. 2.000.000 e di Lire 1.777.400 per quello del valore di Lit. 5.000.000) e pertanto di vedersi corrisposta dall'intermediario la somma complessiva di € 45.577,64, quale differenza tra il totale già rimborsato (€ 50.179,68) e quanto spettante (€ 95.757,42).
La parte resistente chiede invece il rigetto del ricorso in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato.
Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.

DIRITTO

La parte ricorrente risulta contitolare, con clausola di pari facoltà di rimborso, di n. 3 buoni fruttiferi postali, emessi rispettivamente il 16 settembre 1986, il 17 maggio 1988 ed il 26 maggio 1988, del valore nominale di Lit. 2.000.000 ciascuno per i primi due e di Lit. 5.000.000 per l'ultimo in ordine di emissione. Ha inoltre versato in atti la dichiarazione

sostitutiva di atto notorio di successione legittima dell'altro intestatario defunto e l'adesione degli altri intestatari superstiti, diversi per ciascun buono.
I buoni, originariamente della serie «O», riportano i timbri e i segni di una doppia variazione di serie (da «O» a «P/O» a «Q/P») e dei tassi (che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20° anno, come contestato dalla parte ricorrente).
La parte ricorrente domanda l'applicazione dei rendimenti originariamente previsti per il periodo dal 21° al 30° anno con espresso riferimento all'importo in valore assoluto (Lire 710.960 al bimestre per ciascuno dei due buoni del valore di Lit. 2.000.000 e di Lire 1.777.400 al bimestre per quello del valore di Lit. 5.000.000) indicato nella stampigliatura sul retro del titolo.
In proposito, si rammenta che, secondo il consolidato orientamento dei Collegi Abf, poiché i timbri modificativi non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione il ricorrente ha titolo all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti.
Sul punto si segnala che la recente decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142 del 3 aprile 2020, su una domanda riferita a un buono della serie «Q/P» (in quel caso con una sola variazione di serie da «P» a «Q/P»), ha quantificato l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando i rendimenti espressi in valore assoluto sul retro del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno, fatta salva la ritenuta fiscale. Pur non esplicitando il criterio di calcolo adottato, infatti, il Collegio di Coordinamento ha accolto la domanda di applicazione dei rendimenti originariamente previsti per l'ultimo decennio, quantificata da parte ricorrente attraverso l'applicazione dei rendimenti espressi in valore assoluto per gli anni dal 21° al 30°.
La domanda della parte ricorrente di vedersi riconoscere il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno deve essere pertanto accolta secondo i criteri indicati nel testo ed entro i limiti enunciati dalla domanda stessa.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA